



PARERGA E PARALIPOMENI

**IN TEMA DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
E TRASFORMAZIONE IN IMPRESA INDIVIDUALE**

di **Annamaria Ferrucci**¹

SOMMARIO: **1.** Individuazione della fattispecie. **2.** La tendenziale inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale prima della riforma del diritto societario. **3.** La riforma del diritto societario e l'introduzione dell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in comunione di azienda (art. 2500-septies cod. civ.). L'orientamento della prevalente dottrina: la qualificazione del fenomeno della continuazione dell'esercizio dell'impresa sociale in forma individuale come ipotesi di trasformazione eterogenea 'atipica'. **4.** L'ammissibilità da parte del Consiglio Nazionale del Notariato della trasformazione della società a unico socio in azienda individuale. La tesi positiva del Comitato dei notai del Triveneto. – **5.** La posizione della giurisprudenza di merito (di segno negativo): la collocazione del fenomeno in esame tra la fase dello scioglimento della società e quella della relativa cancellazione della società dal Registro delle Imprese. **6.** La Corte di Cassazione e la inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale. **7.** Effetti giuridici e profili pratici dell'inquadramento giuridico del fenomeno. **8.** Segue. Profili fiscali. **9.** Conclusioni.

1. Individuazione della fattispecie. – L'oggetto dell'indagine è costituito essenzialmente dalla risposta al seguente interrogativo: se una società, unipersonale sin dalla sua costituzione o successivamente divenuta tale per vicende di natura varia², possa trasformarsi in senso proprio, quindi ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., in una ditta individuale.

La soluzione di tale interrogativo consente di disporre degli strumenti per gestire in modo corretto, dal punto di vista notarile e giuridico, un fenomeno molto diffuso nella prassi, ma non disciplinato dal legislatore. Frequenti sono i casi, infatti, in cui l'unico socio superstite di società di persone (in cui sia venuta meno la pluralità dei soci per morte, esclusione o recesso del socio o per l'acquisto, da parte di uno dei soci, delle altre quote di partecipazione) manifesti – prima che siano decorsi i sei mesi – la volontà di rinunciare alla ricostituzione della pluralità dei soci e di volere proseguire l'attività sociale in forma di impresa individuale, utilizzando il complesso dei beni organizzati dalla società; accade anche che l'unico socio di una S.r.l., o più raramente di una

¹ Trattasi di raccolta di appunti legati all'aggiornamento in corso dell'opera "Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici" nella Collana Notarile Guido Capozzi di prossima pubblicazione (Giuffrè Francis Lefebvre Editore).

² Come è noto, la società/unico socio è situazione perfettamente ammissibile nell'ambito delle società di capitali, ma non in quello delle società di persone, ove il Codice civile assegna un certo lasso temporale (*rectius* sei mesi) per ricostituire la pluralità dei soci, decorso il quale si verifica una causa di scioglimento della società (cfr. art. 2272, n. 4, cod. civ. in tema di società semplice, applicabile, in virtù del richiamo operato dall'art. 2308 cod. civ., anche alla società in nome collettivo; e l'art. 2323 cod. civ. in tema di società in accomandita semplice).



S.p.a., manifesti la volontà di volere proseguire l'attività in forma più semplice e meno strutturata, con conseguenti economie nei costi di gestione³.

Si chiede, dunque, quali siano gli strumenti giuridici idonei a realizzare/attuare le volontà delle parti; ed in quale modo il Notaio possa essere chiamato a soddisfare, sotto il profilo tecnico, gli interessi di colui che vuole avviare/continuare – individualmente – l'attività imprenditoriale che formava oggetto dell'impresa collettiva, utilizzando il medesimo complesso aziendale.

In altri termini, come può il Notaio dare forma e sostanza alla scelta imprenditoriale che gli viene prospettata, traducendo siffatta volontà in un atto trasformativo (eterogeneo, sia pure atipico) o più semplicemente, formalizzando la decisione di scioglimento anticipato della società per volontà dell'unico socio rimasto, ai sensi degli artt. 2272, n. 3, e 2308 cod. civ., con apertura del procedimento di liquidazione in presenza di passività (e passaggio in ogni caso indefettibile almeno per le società di capitali), all'esito del quale il compendio sociale verrebbe assegnato, in conformità dell'art. 2282 cod. civ., all'unico socio superstite quale atto conclusivo della procedura liquidativa in essere?⁴

La questione, quindi, non riveste solo un interesse accademico, ma presenta anche un indubbio interesse pratico.

La qualificazione del fenomeno come ipotesi di «trasformazione» consentirebbe al socio unico che intenda proseguire l'attività sociale precedentemente svolta dalla società come imprenditore individuale, di beneficiare del principio di continuità dei rapporti giuridici, contemplato dall'art. 2498 cod. civ. – secondo il quale con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione – quindi di continuare a gestire la medesima impresa senza essere costretto a sciogliere l'ente originario con l'osservanza della relativa disciplina, liquidando preventivamente i rapporti giuridici facenti capo alla società che si trasforma, per poi procedere alla loro ricostituzione, e di potere conservare le licenze amministrative relative alla forma di attività svolta.

Ebbene, procediamo ora ad esporre velocemente una sintesi del dibattito che iniziato anteriormente alla riforma del diritto societario, continua anche dopo l'intervento legislativo del 2003, e ciò in assenza, nel Codice civile, di una previsione che disciplini espressamente la fattispecie molto frequente nella prassi.

³ Basti pensare che per l'impresa individuale non sussiste l'obbligo della redazione del bilancio di cui agli artt. 2423 e ss. del Codice civile.

⁴ È da precisare che quando si parla di «facoltatività» del procedimento di liquidazione nelle società di persone, si fa sicuramente riferimento al procedimento formale con la nomina di un liquidatore: ciò non significa che non si possa soprassedere alla definizione dei rapporti giuridici facenti capo alla società e addivenire immediatamente alla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese. E ciò in considerazione del disposto dell'art. 2280 cod. civ. che prevede il divieto di procedere a ripartizioni fino a che non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.



2. La tendenziale inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale prima della riforma del diritto societario. – Prima della riforma del diritto societario, quindi nella vigenza della vecchia disciplina sulla trasformazione, piuttosto lacunosa ed affidata a tre norme – artt. 2498-2500 cod. civ. – che prevedevano la sola trasformazione omogenea progressiva cioè delle società di persone in società di capitali, l’interpretazione tendenzialmente prevalente della dottrina⁵ ed anche della giurisprudenza⁶ era nel senso di ritenere che il passaggio da società in impresa individuale non avesse natura trasformativa, in quanto fattispecie priva di autonomo centro di imputazione dei rapporti giuridici e priva di patrimonio separato: non si realizzava – nel caso di specie – una ipotesi di trasformazione in senso tecnico, occorrendo procedere piuttosto allo scioglimento della società e all’assegnazione dell’azienda sociale al socio rimasto.

In buona sostanza, l’opinione dominante era nel senso che non si poteva procedere alla trasformazione di una società in ditta individuale e viceversa, occorrendo procedere, rispettivamente allo scioglimento della società e all’assegnazione dell’azienda al socio o, viceversa, al conferimento dell’azienda in società.

E ciò sulla base delle seguenti considerazioni, riprese poi in parte dalla giurisprudenza di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione:

A) discontinuità soggettiva del centro di imputazione dell’attività imprenditoriale: nella fattispecie, infatti, si genererebbe un mutamento del centro di imputazione dei rapporti giuridici che prima della trasformazione facevano capo alla società, dopo la trasformazione farebbero capo ad una persona fisica;

B) perdita dell’autonomia patrimoniale che caratterizzava la società che si trasformava: se si fosse ammessa la trasformazione, si sarebbe verificato un pregiudizio per i creditori sociali che avrebbero dovuto concorrere con i creditori personali del socio, divenuto ormai titolare dell’impresa;

C) assenza di una organizzazione collettiva, cioè di un gruppo: non è possibile il passaggio tra forme di esercizio individuale dell’impresa e forme collettive.

⁵ Prima della riforma del 2003, vedi CAGNASSO, *La trasformazione delle società*, in *Il codice civile commentato*, artt. 2498-2500, diretto da SCHLESINGER, Milano, 1990, 65; TANTINI, *La trasformazione delle società*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, diretto da GALGANO, Padova, 1985, 187; CIVERRA, *Trasformazione di S.r.l. in impresa individuale*, in *Società*, 1997, I, 686; GRADASSI, *Trasformazione di società di persone in impresa individuale*, in *Notariato*, 1996, II, 531; SARALE, *Trasformazione e continuità dell’impresa*, Milano, 1996, 199; IBBA, *La società a responsabilità limitata con unico socio*, Torino, 1995, 45. La problematica in esame era risolta negativamente (e cioè negando che potesse evocarsi una trasformazione evolutiva di impresa individuale in società ed una trasformazione regressiva di società in impresa individuale) anche da DE ANGELIS, *La trasformazione delle società*, Milano, 1998, 25 ss.; e COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 1994, 246 e 750, il quale aveva rifiutato di considerare quali vere e proprie trasformazioni le “metamorfosi” dell’imprenditore individuale in società unipersonale e della società unipersonale in imprenditore individuale, definendole come *extra vagantes* queste ed altre fattispecie anomale di transizione da un soggetto a un altro.

⁶ Vedi CASS., 9 marzo 1996, n. 1876; CASS., 6 febbraio 2002, n. 1593.



La prosecuzione dell'attività di impresa sociale in forma di impresa individuale, sia per dichiarazione del medesimo socio superstite prima del decorso dei sei mesi, sia tacitamente avvenuta dopo il decorso dei sei mesi (art. 2272, n. 4), senza che la pluralità dei soci fosse stata ricostituita, non integra una trasformazione in senso tecnico ed il socio superstite che continua l'attività di impresa anche dopo i sei mesi non assume tacitamente la qualifica di imprenditore individuale.

Solo in una isolata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione⁷, si colgono timidi segnali di un orientamento diverso⁸, secondo il quale nell'ipotesi di una società semplice composta da due soli soci, il venir meno della pluralità dei soci faceva perdere il carattere societario e trasformava automaticamente la società in impresa individuale e la titolarità dei rapporti già facenti capo alla società si concentrava in capo al socio residuo, che, quale imprenditore individuale, risponde personalmente delle obbligazioni sociali.

La Corte di Cassazione – in questa isolata pronuncia – identifica il fenomeno come trasformazione in senso proprio, sulla base del fatto che il procedimento di liquidazione non è affatto necessario nelle società di persone, potendo il socio, divenuto imprenditore, procedere direttamente lui alla liquidazione delle passività che ora a seguito della trasformazione fanno a lui capo. In altri termini, il venir meno della pluralità dei soci, senza che questa sia stata ricostituita, comporta la perdita del carattere societario in seno alla struttura e la trasformazione in impresa individuale, con la conseguenza che il socio che rimane quale imprenditore individuale diviene responsabile delle obbligazioni personalmente (rapporti giuridici passivi) e titolare dei beni che erano in capo alla società (rapporti giuridici attivi). Egli potrebbe così procedere direttamente a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, regolando in proprio le passività sociali.

3. La riforma del diritto societario e l'introduzione dell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in comunione di azienda (art. 2500-septies cod. civ.). L'orientamento della prevalente dottrina: la qualificazione del fenomeno della 'continuazione dell'esercizio dell'impresa sociale in forma individuale' come ipotesi di trasformazione eterogenea 'atipica'

– Con la riforma del diritto societario, la situazione è nettamente cambiata.

⁷ Così CASS., 16 marzo 1996, n. 2226 (con il venir meno della pluralità dei soci, la società semplice, composta da due soci, perde il carattere societario e si trasforma in impresa individuale, con la concentrazione della titolarità dei rapporti, già facenti capo alla società, nel socio residuo, che, quale imprenditore individuale, risponde personalmente delle obbligazioni già sociali").

⁸ Così BOERO, *Sulla trasformazione di società di persone in impresa individuale*, in *Giur. Comm.*, 1994, 262; MACCARONE, *Estinzione delle società di persone e continuazione dell'attività imprenditoriale da parte del socio superstite*, in *Riv. not.*, 1996, 857.



L'opinione prevalente della dottrina⁹ è nel senso di ritenere ammissibile la trasformazione di società unipersonale in impresa individuale (e viceversa), qualificando tale fattispecie come una ipotesi di trasformazione eterogenea atipica, ed argomentando precipuamente dalla trasformabilità, riconosciuta espressamente dalla legge, della comunione di azienda in società, e viceversa, e riconoscendo legittima l'evoluzione, mediante trasformazione, dell'azienda individuale in società e viceversa, sulla base delle considerazioni che seguono.

A) *L'introduzione dell'ipotesi normativa della trasformazione da società in comunione di azienda (art. 2500-septies cod. civ.).* La qualificazione normativa come trasformazione societaria eterogenea del passaggio da società di capitali a comunione di azienda renderebbe ammissibile anche la trasformazione di società con un unico socio in impresa individuale, in forza del ricorso all'applicazione analogica della norma (art. 2500-septies cod. civ.).

Invero, l'introduzione della trasformazione da società in comunione di azienda è segno evidente:

- del superamento dell'identità dei soggetti quale necessario presupposto per aversi trasformazione; la trasformazione è ammissibile anche laddove vi sia una diversità ontologica tra soggetto trasformando e soggetto risultante dalla trasformazione; la trasformazione di o in comunione di azienda si realizza formalmente nel segno di una vera e propria discontinuità soggettiva;

- del fatto che si può avere trasformazione anche in mancanza di una sia pure embrionale forma di distinta soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale; non si può più dire, per negare l'ammissibilità dell'ipotesi in esame, che vi sarebbe un mutamento formale della titolarità del patrimonio, e non già solo, come in ogni altra fattispecie di trasformazione, una mera

⁹ Vedi per tutti D'AGOSTINO, *La trasformazione eterogenea*, in *Riv. not.*, 2008, 349 ss.; MARGIOTTA, *Le trasformazioni eterogenee nella riforma del diritto societario*, in *Riv. not.*, 2006, 977 e ss.; MALTONI, TRADII, *La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione di azienda e viceversa*, in *Notariato*, 2004, 162; TASSANI, *La trasformazione di società in impresa individuale tra riforma societaria e regimi fiscali*, in *Rass. trib.*, 2005, 1965; PINARDI, *La nuova trasformazione: profili applicativi*, in *Notariato*, 2005, 77 ss.; PLASMATI, *La trasformazione 'da' ed 'in' impresa individuale o mera titolarità dell'azienda*, in *Riv. not.*, 2008, 98 ss.; FERRARA, *Trasformazione eterogenea da società in nome collettivo uni personale in impresa individuale*, in *Riv. dir. impr.*, 2006, 409; ed anche TRIBUNALE MANTOVA 28 marzo 2006, in *Vita not.*, 2006, 1438, con nota di LUCCIARDELLO, *Osservazioni in tema di trasformazione di società in nome collettivo con unico socio in impresa individuale*; in *Riv. dir. impr.*, 2006, 399, con nota di FERRARA, *Trasformazione eterogenea da società in nome collettivo unipersonale in impresa individuale*; e in *Giur. comm.*, 2007, II, 1132, con nota di BENESPERI, *Trasformazione eterogenea: da società di persone a impresa individuale?* APP. TORINO 14 luglio 2010, in *Foro pad.*, 2011, 583, con nota di ROSBOCH, *È ammissibile la trasformazione della società di persone in impresa individuale?* in *Notariato*, 2011, 26, con nota di BELLO, *Continuazione dell'impresa societaria da parte del socio unico: trasformazione atipica o circolazione d'azienda?* in *Riv. not.*, 2011, II, 425, con nota di SCUDERI, *La questione dell'ammissibilità delle trasformazioni eterogenee c.d. "atipiche" ed in particolare la trasformazione da società di persone in impresa individuale*; e in *Riv. dir. impr.*, 2011, 417, con nota di CUOMO, *Trasformazione di s.n.c. in impresa individuale e fallimento della società estinta*; TRIBUNALE PIACENZA 22 dicembre 2011, decreto, in *Giur. comm.*, 2012, 1033, con nota di CARRARO, *In tema di trasformazioni eterogenee innominate*; in *Notariato*, 2012, 268, con nota ancora di BELLO, *Trasformazione atipica di s.r.l. unipersonale in impresa individuale*; in *Riv. dir. comm.*, 2013, II, 445, con nota di SACCO GINEVRI, *Sull'ammissibilità della trasformazione eterogenea di società di capitali in impresa individuale*; in *Riv. not.*, 2013, II, 121, con nota di TIMPANO, *La trasformazione da e in impresa individuale, sia essa omogenea o eterogenea, è sempre inammissibile*.



modificazione delle regole di organizzazione dell'attività; perché questo è ciò che accade in ogni altro tipo di trasformazione eterogenea, in particolare nella fattispecie tipica di trasformazione eterogenea di società di capitali pluripersonale in comunione di azienda.

Deve, pertanto, ritenersi ammissibile anche l'ipotesi di trasformazione in impresa individuale che non presenta particolari differenze rispetto all'ipotesi, testualmente prevista, di trasformazione in comunione di azienda, fattispecie priva di un centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici e priva di patrimonio separato al pari dell'impresa individuale. In entrambi i casi, la società è soppressa senza che vi sia una fase di liquidazione: viene meno il vincolo di un patrimonio autonomo e i beni aziendali si trovano confusi con gli altri beni che compongono il patrimonio dei soci o del singolo socio della società che si è trasformata. La circostanza che, nella prima ipotesi, i soci che divengono titolari dell'azienda siano due o più di due, mentre nella seconda ipotesi vi è prima un solo socio e dopo un solo titolare di azienda, è fatto meramente secondario e non affatto essenziale¹⁰.

Sarebbe assurdo ed illogico ammettere la trasformazione da società di capitali in comunione di azienda che implica la sola continuità oggettiva e negare quella da società in impresa individuale che sottende oltre alla continuità oggettiva anche quella funzionale e causale. In buona sostanza, ammettere la trasformazione da società di capitali in comunione di azienda e non consentire la trasformazione di società in impresa individuale provocherebbe una evidente disparità di trattamento, dal momento che l'unica diversità tra le due figure è numerica, non tale da giustificare una differenza di disciplina.

B) La forte contrazione del principio di continuità nella nuova disciplina della trasformazione eterogenea. L'introduzione di varie e diverse forme di trasformazione eterogenea testimonia del fatto che il principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 cod. civ. che caratterizza la trasformazione, possa esplicare i propri effetti anche solo con riferimento ai beni che formano oggetto del complesso aziendale (*continuità oggettiva*), e non anche ai soggetti titolari del medesimo complesso, rispetto ai quali è consentita una alterazione dell'identità soggettiva, determinandosi una situazione di discontinuità soggettiva. Dall'esame delle nuove norme in materia di trasformazione appare evidente che il legislatore ha voluto facilitare l'adeguamento della forma e dell'organizzazione alle nuove esigenze di mercato, sino ad ammettere ipotesi di trasformazione in cui l'attività imprenditoriale viene completamente a cessare (comunione di azienda). L'elemento comune ai diversi enti coinvolti nella trasformazione è solo quello aziendale; è sufficiente, per potersi parlare di trasformazione, che nell'operazione si

¹⁰ Invero, le fattispecie non appaiono in alcun modo paragonabili: la comunione di azienda da un lato presuppone sempre e necessariamente una pluralità di soggetti, al pari delle altre ipotesi normativamente contemplate, e dall'altro non può che essere di mero godimento, a differenza dell'impresa che deve avere sempre una finalità produttiva.



mantenga inalterata l'azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio di una attività, anche solo meramente potenziale di impresa¹¹.

C) La non eccezionalità della disciplina della trasformazione eterogenea. L'elencazione offerta dal legislatore di trasformazioni eterogenee non è tassativa, né le disposizioni all'uopo dettate sono eccezionali e come tali insuscettibili di applicazione analogica: si esclude il carattere tassativo delle fattispecie previste dall'art. 2500-*septies* cod. civ.

D) La mancata lesione delle ragioni dei creditori. È sì vero che la trasformazione in impresa individuale produce come effetto naturale l'ingresso dell'azienda nel patrimonio personale del singolo *ex socio*, con conseguente concorso dei creditori sociali con i creditori personali dello stesso. Ma è pure vero che la trasformazione di società in impresa individuale avviene non già in una fase negativa, come la liquidazione, bensì in una fase attiva della vita aziendale, e il compimento di detta operazione potrebbe anche finire con l'incrementare la produttività aziendale e, quindi, le garanzie per i vecchi creditori della società, nonostante il concorso con i creditori personali del socio. E comunque, la posizione dei creditori sociali nella trasformazione da società in impresa individuale appare più forte di quella che i creditori sociali hanno nella trasformazione da società in comunione di azienda, in quanto in tale ultima ipotesi essi subirebbero il concorso dei creditori personali senza che il patrimonio dei comproprietari dell'azienda possa avere incrementi, stante la cessazione dell'attività di impresa. Senza contare, poi, che la qualificazione del fenomeno come "*trasformazione*" assimilabile alla trasformazione da società in comunione di azienda, comporta l'applicabilità delle norme poste a tutela dei creditori sociali, in particolare l'art. 2500-*sexies*, comma 4, cod. civ. (a cui fa rinvio l'art. 2500-*septies*, comma 2, cod. civ. secondo il quale si applica in quanto compatibile l'art. 2500-*sexies*, cod. civ.) che non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione; e l'art. 2500-*novies* che prevede la possibilità per i creditori sociali di presentare opposizione alla trasformazione entro sessanta giorni dall'iscrizione della relativa decisione nel Registro delle Imprese.

In altri termini, nella fattispecie in esame, come nella ipotesi di trasformazione di società in comunione di azienda, i creditori sociali subiscono sicuramente il concorso delle pretese dei creditori personali, ma evidentemente il legislatore nel contemperare gli interessi individuali dei

¹¹ Nella nuova trasformazione il principio di continuità subisce una forte contrazione: è del tutto irrilevante ai fini della trasformazione la continuità soggettiva, quindi la permanenza di un centro di imputazione dei rapporti giuridici diverso da quello dei singoli soci (a causa dell'introduzione della trasformazione eterogenea in e da comunione di azienda); la continuità causale dell'attività imprenditoriale diretta a perseguire un lucro oggettivo e soggettivo (a causa dell'introduzione della trasformazione tra enti con causa diversa); la continuità funzionale che implica la permanenza dell'esercizio dell'attività di impresa (a causa dell'introduzione della trasformazione da società in comunione di azienda a seguito della quale si instaura una mera proprietà del bene azienda, come tale regolata dagli artt. 1100 e ss. e non già dagli artt. 2247 cod. civ.). Ciò che è fondamentale, perché si possa parlare di trasformazione, è solo il principio di continuità oggettiva, termine con il quale si intende la permanenza dell'identità del bene azienda.



terzi con quello alla preservazione e conservazione del complesso aziendale e produttivo e della sua operatività, ha evidentemente ritenuto che la previsione del diritto di opposizione di cui all'art. 2500-*novies* cod. civ. costituisca una tutela sufficiente. Non si può di certo escludere l'ammissibilità dell'ipotesi in esame (da società in impresa individuale e viceversa) in ragione delle conseguenze che il venir meno di un patrimonio separato da quello del socio determina sui diritti del ceto creditorio; anzi gli interessi dei creditori vengono sacrificati in misura inferiore rispetto a quanto avviene nell'ipotesi di trasformazione di società in comunione di azienda, poiché non si verifica un frazionamento del patrimonio aziendale, e soprattutto perché i creditori medesimi non subiscono il concorso di una pluralità di creditori personali ma solo di quelli dell'imprenditore individuale (ex socio).

4. L'ammissibilità da parte del Consiglio Nazionale del Notariato della trasformazione della società a unico socio in azienda individuale. La tesi positiva del Comitato dei notai del Triveneto. – Il Consiglio Nazionale del Notariato – in uno Studio di Impresa n. 545-2014/I, del 9 luglio 2014 – interviene in senso positivo in ordine alla possibilità di trasformare la società unipersonale in impresa individuale: si tratterebbe di una trasformazione in senso proprio, segnatamente eterogenea, sia pure atipica, analoga ai casi di trasformazione eterogenea previsti dalla legge (segnatamente all'ipotesi di trasformazione di società in comunione di azienda ex art. 2500-*septies* cod. civ. salvo che per il numero delle persone coinvolte), con conseguente applicabilità della relativa disciplina.

Secondo l'indirizzo in esame, non vi sarebbero motivi ostativi alla fattibilità di una operazione di questo tipo.

Vengono riprese, essenzialmente, le medesime argomentazioni della dottrina che si è espressa in senso positivo.

A) L'operazione non lede il principio di tipicità della trasformazione e tassatività delle ipotesi trasformativa espressamente previste. Anzi, il fatto che il legislatore non dia una definizione di carattere generale di «trasformazione» comporta che la disciplina applicabile a tale istituto debba potersi ritenere applicata a tutte le ipotesi che producono effetti compatibili con le ipotesi previste: e tale certamente è la trasformazione di società in comunione di azienda. La trasformazione di società (in particolare di società di persone) in impresa individuale è ipotesi non diversa da quella tipizzata che vede coinvolti più soggetti, ovvero la trasformazione da società in comunione di azienda. E non si dica che le norme sulla trasformazione eterogenea vedono coinvolte come enti di arrivo e di partenza solo società di capitali, dal momento che la prevalente dottrina è orientata, in maniera compatta, per l'applicabilità analogica della disciplina sulla



trasformazione eterogenea a fattispecie non previste, in particolare a quelle che vedono sia come ente di partenza che come ente di arrivo società di persone.

B) L'assenza della plurisoggettività e della separazione patrimoniale non sono più argomenti validi per negare l'ammissibilità di tale tipo di trasformazione, dal momento che si tratta di caratteri che mancano anche nell'ipotesi tipizzata di trasformazione da società in comunione di azienda

C) L'operazione non reca pregiudizio alle ragioni dei creditori. La qualificazione dell'operazione in termini di trasformazione eterogenea¹² consente di tutelare adeguatamente i creditori attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 2500-*novies* del Codice civile (i creditori potrebbero dunque fare opposizione prima che la trasformazione stessa sia divenuta efficace, quando cioè il codice organizzativo dell'ente ancora non ha subito mutamenti, quindi nei confronti della decisione di trasformazione). Ed attraverso il rimedio della responsabilità illimitata dei soci di cui all'art. 2500-*sexies*, comma 4, cod. civ. (a cui fa rinvio l'art. 2500-*septies*, comma 2, cod. civ. per le trasformazioni da società di capitali), secondo il quale i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

Diversa, sia pure solo in parte, è l'Orientamento del Comitato triveneto dei notai in materia di atti societari: pur sancendo la legittimità del passaggio, mediante *trasformazione*, da società unipersonale a ditta individuale e da ditta individuale a società unipersonale, trattano l'ipotesi in esame come un vero e proprio passaggio di proprietà, suggerendo prudenza e rispetto delle disposizioni in tema di circolazione dell'azienda (artt. 2555 e ss. cod. civ.) e di trasferimenti immobiliari (quando del complesso aziendale facciano parte beni immobili)¹³.

¹² Vedi tuttavia TASSINARI, *La trasformazione della società di persone con un unico socio*, in MALTONI-TASSINARI, *Le trasformazioni delle società*, cit., secondo il quale la trasformazione di società di persone rimasta con un unico socio in impresa individuale, se ipotesi ammissibile, sarebbe assimilabile ad una trasformazione di società in società di capitali unipersonale; non si tratterebbe di ipotesi di trasformazione eterogenea sia pure atipica, bensì di tipo omogeneo, quantomeno sotto il profilo della tutela del ceto creditorio, al quale dunque non sarebbe più possibile offrire il rimedio dell'art. 2500-*novies* cod. civ.

¹³ Vedi Massima K.A.37: *Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d'azienda da parte di persona fisica e viceversa*, Milano, 2014 (in mancanza di considerazioni oggettive afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 Cost., una limitazione dell'autonomia dell'impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente e non eccezionalmente ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d'azienda prevista dagli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* del codice civile, salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi, gli stessi effetti di scioglimento senza liquidazione e confusione di patrimoni, nell'ipotesi di trasformazione da società; e separazione di patrimoni, nell'ipotesi di trasformazione in società. Perché si verifichi tale fattispecie è necessario che la trasformazione non faccia venir meno l'azienda, intesa come l'insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, risultando, di contro, indifferente che la persona fisica da o in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l'azienda oggetto di trasformazione. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l'art. 2500-*novies* del Codice civile. Nella trasformazione da o in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica, come in quella da o in comunione d'azienda, si verifica la continuazione dei rapporti giuridici prevista dall'art. 2498 del Codice civile. Tuttavia, tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza di merito, appare prudente, per fini tuzioristici, rispettare in detti atti le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: normativa urbanistica, certificazione energetica, conformità catastale, ecc.)



5. *La posizione della prevalente giurisprudenza di merito (di segno negativo): la collocazione del fenomeno in esame tra la fase dello scioglimento della società e quella della relativa cancellazione della società dal Registro delle Imprese.* – L’orientamento prevalente della giurisprudenza esclude la riconducibilità della fattispecie in cui il socio unico continui da solo l’esercizio dell’impresa già sociale nell’ambito delle c.d. trasformazioni eterogenee atipiche ovvero innominate, collocando – di contro – il fenomeno in esame tra la fase dello scioglimento della società e quella della relativa cancellazione dal Registro delle imprese.

Ricordiamo velocemente le varie pronunce.

A) TRIBUNALE DI MANTOVA 28 marzo 2006¹⁴ che – affrontando il tema di una società di persone rimasta con un unico socio – rigetta il ricorso presentato avverso il rifiuto opposto dal Notaio di iscrizione nel medesimo Registro delle Imprese dell’atto recante «cessione delle quote sociali di società in nome collettivo e trasformazione eterogenea di essa in ditta individuale», affermando che *«non può essere iscritto nel Registro delle Imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una società in nome collettivo in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore»*

B) CORTE APPELLO TORINO 14 LUGLIO 2010¹⁵ che – affrontando il tema di società di persone rimasta con un unico socio che manifesta la volontà di non volere ricostituire la pluralità di soci, ma di volere continuare l’attività in forma di ditta individuale, assegnandosi l’azienda sociale e conferendola successivamente in una società in liquidazione ammessa intanto al concordato preventivo¹⁶ – nega la qualificazione di tale fattispecie come trasformazione di società in impresa individuale, affermando che *«la trasformazione eterogenea introdotta con la riforma del diritto societario, la quale consente la trasformazione di società di capitali in enti diversi e viceversa, è attuabile esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 2500-septies*

¹⁴ TRIBUNALE DI MANTOVA, 28 marzo 2006, in *Giur. comm.*, 2007, II, 113 ss. con nota di BENESPERI, *Trasformazione eterogenea: da società di persone a impresa individuale?* cit. Per l’ammissibilità si riscontra viceversa TRIBUNALE BERGAMO 1 aprile 2015, n. 676 (*è ammissibile la trasformazione di una società di capitali con unico socio in una impresa individuale, in quanto la continuità dei rapporti giuridici, che costituisce effetto di tale istituto, può consistere anche in una diversa organizzazione dei beni aziendali e non necessita del requisito della plurisoggettività e dell’esistenza di un patrimonio superato*).

¹⁵ Vedi il commento di A. BELLO, *Continuazione dell’impresa societaria da parte del socio unico: trasformazione atipica o circolazione dell’azienda*, cit., 26.

¹⁶ La Corte di appello, invero, stigmatizza il dato letterale risultante dall’atto, affermando che la volontà esplicita di trasformazione da società di persone rimasta con un unico socio in ditta individuale, non risultava dall’atto, che si limitava a riportare solo l’intento di non ricostituire la pluralità dei soci e di esercitare personalmente l’attività con assegnazione dell’azienda sociale al socio stesso e inizio dell’attività di impresa individuale con Partita Iva. In altri termini, l’intenzione era quella di dare luogo ad un trasferimento dell’azienda non rilevando eventualmente l’intitolazione dell’atto come cessione di quote e trasformazione. Secondo la Corte di Appello, la qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione era strumentale da parte dei ricorrenti al solo fine di sottrarre al fallimento la società che era stata cancellata e l’unico socio rimasto. Non si trattava di trasformazione dal momento che le parti avevano provveduto a registrare l’atto come cessione di azienda e a cancellare la società in data 7 ottobre 2009, su domanda presentata il 6 ottobre 2009 (quindi immediatamente senza attendere il termine per l’opposizione dei creditori previsto dalla disciplina della trasformazione ex art. 2500-novies cod. civ.).



cod. civ., ipotesi che non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie. Non può ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in una impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma».

C) TRIBUNALE DI PIACENZA 2 DICEMBRE 2011, che – affrontando *ex professo* il tema della trasformazione di una s.r.l. unipersonale in impresa individuale¹⁷ – rigetta il ricorso avverso il rifiuto di iscrizione nel Registro delle imprese opposto dal Notaio che ha redatto il relativo verbale assembleare di trasformazione eterogenea di S.R.L. unipersonale in impresa individuale¹⁸, affermando che *«non è configurabile la trasformazione eterogenea atipica di società di capitali in impresa individuale. Dal riferimento inserito negli artt. 2500-septies ed octies cod. civ. alla comunione di azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile la trasformazione da o verso la comunione di azienda, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso una impresa individuale da una società di capitali. Si deve escludere una interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione, le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti connotati da patrimonio separato».*

D) TRIBUNALE DI MANTOVA 1° LUGLIO 2016, N. 810, che conferma la non configurabilità della trasformazione eterogenea atipica da società di capitali in impresa individuale: dal riferimento inserito nell'art. 2500-septies e nell'art. 2500-octies cod. civ. alla comunione di azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile, la trasformazione eterogenea da o verso la comunione d'azienda ad una società di capitali, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso una impresa individuale da una società di capitali. Si deve escludere una interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, perché si possa parlare in senso proprio di trasformazione, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti connotati da patrimonio separato, integrando la comunione di azienda una ulteriore eccezione che non ammette interpretazione né analogica né estensiva attese le peculiarità strutturali sue proprie nelle quali, tra l'altro, il passaggio alla forma societaria può avvenire con grande facilità e in qualunque momento, in presenza di una minima attività di profitto, del tutto distinte da quelle dell'impresa individuale: *«la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è*

¹⁷ Vedi E. TIMPANO, *La trasformazione da e in impresa individuale, sia essa omogenea o eterogenea, è sempre inammissibile*, in *Riv. not.*, 2013, 123 e ss.

¹⁸ Il professionista aveva motivato tale sua determinazione affermando che si trattava di una operazione giuridica del tutto atipica e non dunque non consentita nel nostro ordinamento; motivo per il quale riteneva non adempite le condizioni stabilite dalla legge.



riconducibile alla trasformazione societaria, ma integra un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale all'impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso».

E) CORTE DI APPELLO FIRENZE 24 MARZO 2016, N. 466 secondo la quale «*La trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, ma integra un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale all'impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso».*

In estrema sintesi:

1) le trasformazioni eterogenee di cui agli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* del codice civile sono previste solo tra società di capitali e gli enti ivi indicati, da qui l'impossibilità di coinvolgere le società di persone tramite l'applicazione analogica della relativa disciplina; se il legislatore avesse voluto lasciare aperta la possibilità di qualsiasi trasformazione tra società ed enti diversi, lo avrebbe fatto e non avrebbe limitato l'ambito della trasformazione eterogenea alle società di capitali;

2) nell'elenco minuziosamente predisposto dal legislatore non è contemplata l'impresa individuale, ed è quindi verosimile desumere che non si sia voluto estendere a questa specifica ipotesi la disciplina della trasformazione (*rectius ubi tacuit, noluit*); se il legislatore avesse voluto, avrebbe di certo contemplato anche questa ipotesi tra quelle ammissibili. Il legislatore contempla una serie di casi ben definiti, non esattamente speculari di trasformazioni eterogenee; la trasformazione è un istituto già di per sé eccezionale; l'elencazione è tassativa e non meramente esemplificativa, e di conseguenza le trasformazioni eterogenee atipiche sono inammissibili, né si può estendere al caso di specie la norma sulla comunione di azienda in ragione della sua eccezionalità; in buon sostanza, le ipotesi di trasformazione eterogenea previste dalla legge costituirebbero una elencazione tassativa, motivo per il quale la disciplina codicistica non può trovare applicazione a fattispecie non espressamente previste;

3) l'elemento che caratterizza tutte le ipotesi previste di trasformazione eterogenea, e che quindi rende possibile la trasformazione delle società, consorzi, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, è l'esistenza in capo alle medesime di un patrimonio separato, che manca nelle imprese individuali, non dotate, come è noto, di autonomia patrimoniale



a differenza delle imprese collettive¹⁹. In altri termini, la trasformazione da impresa individuale ed in impresa individuale è ipotesi non ammissibile, anche in ragione del fatto che il denominatore comune di tutte le ipotesi di trasformazione sarebbe costituito dalla presenza, sia in partenza che in arrivo, di enti plurisoggettivi dotati di un patrimonio separato. Il fatto che il legislatore preveda la trasformazione da ed in comunione di azienda e che anche tale figura difetti di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, non offre validi argomenti per dire che anche la nostra ipotesi sia ammissibile, trattandosi di una fattispecie eccezionale ed in quanto tale insuscettibile di interpretazione analogica, giustificata dalla finalità di mero godimento dell'azienda e dal fatto che il passaggio in società potrebbe avvenire con grande facilità ed in qualunque momento in presenza di una minima attività di profitto. La comunione di azienda e l'impresa individuale sono due figure diverse e disomogenee, non paragonabili, in quanto nella prima vi sono più soggetti ed una finalità di mero godimento, mentre nella seconda vi è un solo soggetto ed un fine produttivo;

4) la trasformazione di società in impresa individuale sarebbe impedita dalla diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, con la conseguenza che il conseguimento di un tale risultato sarebbe ammissibile solo in presenza di una esplicita previsione normativa in tale senso. La trasformazione da impresa individuale ed in impresa individuale comporterebbe in realtà un rapporto di successione fra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono per natura e non solo per forma.

6. La Suprema Corte di Cassazione e la inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale²⁰.

¹⁹ Vedi il commento di E. FERRARA, *Trasformazione eterogenea da società in nome collettivo unipersonale in impresa individuale*, in *Riv. dir. imp.*, 2006, 339. L'A. riporta le obiezioni che vengono mosse alla decisione del Giudice di Mantova: pur in assenza di una espressa previsione normativa, deve ritenersi ammissibile anche una trasformazione eterogenea da o in società di persone, a cui si applicherebbe la normativa prevista dal legislatore per la trasformazione da o in società di capitali di cui agli artt. 2500-*septies* ed *octies* cod. civ.; nemmeno le comunioni di azienda ed i consorzi con attività interna, espressamente nominati tra gli enti per i quali è ammissibile una trasformazione eterogenea, hanno una autonomia patrimoniale. L'ordinamento, in altri termini, ha già valutato positivamente all'art. 2500-*octies* la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità, come le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna. Vedi anche DE ANGELIS, *Trasformazioni eterogenee: sottintesi e reticenze della legge di riforma*, in *Le Società*, 2005, 10, 1220 e ss. il quale ritiene che, essendo la comunione di azienda priva di soggettività giuridica, tale previsione sia stata un vero e proprio errore del legislatore.

²⁰ La Corte di Cassazione con la sentenza del 14 gennaio 2015, n. 496 (con Presidente Renato RORDORF ed estensore Antonio DIDONE) esamina la vicenda sulla quale si era pronunciata la Corte di Appello di Torino, che a ben vedere, riguarda una ipotesi di scioglimento e cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, senza passare per la fase della liquidazione, pur in presenza di rapporti pendenti – (*rectius* di una illegittima cancellazione della società senza alcuna definizione dei rapporti con i terzi, che nel caso di specie sono sicuramente rimasti pendenti, essendo stata dichiarata fallita la società) – più che l'ammissibilità o meno della trasformazione di società in impresa individuale. E rispondendo ai ricorrenti che avevano sostenuto: - la tesi della trasformabilità di società in impresa individuale al fine di sottrarre la società che si era trasformata al fallimento (così già la Corte di Appello di Torino ex art. 10 della Legge fallimentare) e - l'estensione degli effetti del concordato preventivo (*rectius* efficacia remissoria) all'imprenditore individuale per affermare l'impossibilità di dichiarare il fallimento dell'imprenditore conferente, oltre a precisare la portata applicativa dell'art. 184 della legge fallimentare (la cui efficacia esdebitativa/remissoria si estenderebbe ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, solo per le obbligazioni sociali e non anche per quelle che possono riguardare i singoli soci, restando impregiudicati i diritti dei creditori nei loro confronti), interviene nel dibattito sull'ammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale *ex professo*.



In una prima pronuncia post-riforma 2003, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015²¹, si pronuncia nel senso che il passaggio da una società (ente collettivo) ad una impresa individuale non può integrare una trasformazione in senso tecnico.

Segnatamente: *«Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. - non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)».*

«La nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro l'anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese».

«La continuazione dell'attività aziendale, già svolta dalla società cancellata, da parte dell'unico socio superstite si configura quale cessione d'azienda e non comporta la liberazione della cedente dalle pregresse obbligazioni, con conseguente assoggettabilità a fallimento di quest'ultima nel termine di cui all'art. 10 della l.f.».

Secondo la Corte di Cassazione nell'ipotesi di assegnazione di azienda rientra l'atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell'avvenuta liquidazione della quota, mentre l'altro contestualmente dichiara di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l'attività d'impresa. Ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto; l'attesa semestrale dell'eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l'attività come impresa individuale. Una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall'art. 2498 cod. civ. riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. La atipica trasformazione in esame è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini

²¹ Ma nel senso che nelle ipotesi di passaggio da società ad impresa individuale non si possa mai parlare in senso tecnico giuridico di trasformazione già Cass., 27 settembre 1996, n. 965; Cass., 6 febbraio 2002, n. 1593; Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670.



della successiva estinzione della società stessa. Principio indubbiamente valido anche alla luce della riforma del diritto societario, posto che l'art. 2498 cod. civ. riserva la disciplina della trasformazione a quella di un "ente" in altro "ente" (nella eterogenea da società in consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa: artt. 2500-*septies* e 2500-*octies*); l'atto posto in essere con la c.d. trasformazione della s.n.c. in impresa individuale non implicherebbe affatto un intento di trasformazione, bensì il semplice conferimento dell'azienda sociale al socio unico superstite come modalità di liquidazione del patrimonio della società, dovendosi prescindere dalla mera intestazione dell'atto notarile anche come trasformazione.

In estrema sintesi:

A) la trasformazione, operazione caratterizzata dal principio di continuità dei rapporti giuridici sancito dall'art. 2498 cod. civ., avrebbe carattere eccezionale, in quanto consente il passaggio da un 'ente' ad un altro 'ente' e nella trasformazione eterogenea da società in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, si deroga al normale procedimento di estinzione e costituzione degli stessi enti, quindi di una nuova società; motivo per il quale essa non potrebbe essere applicata ai casi non espressamente contemplati.

(ex contrariis si afferma come il legislatore non ha dato una definizione di trasformazione, e quindi in assenza di una apposita ed esplicita nozione di trasformazione, dovremmo farvi rientrare tutte le fattispecie che producano effetti compatibili con quelli tipici delle fattispecie di trasformazione espressamente disciplinate);

B) è consentito ricorrere alla trasformazione agli enti che siano caratterizzati da plurisoggettività e separazione patrimoniale. In pratica, le tipologie di enti per i quali sarebbe consentito ricorrere alla trasformazione, espressamente previste dal legislatore, sarebbero tutte caratterizzate dal ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti: la plurisoggettività e la separazione patrimoniale, che non ricorrono invece nell'impresa individuale, caratterizzata di contro dall'unisoggettività e dall'assenza della separazione patrimoniale. In altri termini, quando la legge consente la trasformazione, si ha sempre a che fare o con un ente plurisoggettivo o con una fattispecie di separazione patrimoniale, e cioè tra il patrimonio del soggetto che partecipa all'ente che si trasforma e il patrimonio dell'ente stesso; ciò che non accade nel caso di trasformazione in impresa individuale, in quanto il patrimonio personale dell'imprenditore individuale è uno con il suo patrimonio aziendale;

(ex contrariis si afferma che anche in altre ipotesi di trasformazione, espressamente previste dal legislatore, come la trasformazione in comunione di azienda, il principio di continuità è destinato ad operare solo con riferimento ai beni che formano il c.d. complesso



aziendale e non già con riguardo ai soggetti che di quel complesso aziendale divengono contitolari, rispetto ai quali può realizzarsi, analogamente a quanto accade in tema di passaggio da e in impresa individuale, una situazione di discontinuità. Si può dire dunque che anche in caso di passaggio da società in impresa individuale viene rispettato il principio di continuità dei rapporti giuridici nonostante venga meno l'identità del soggetto che diviene titolare del complesso aziendale; esso comunque rimane destinato al perseguimento del medesimo scopo, circostanza che giustificerebbe la prosecuzione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente trasformato ai sensi dell'art. 2498 cod. civ.);

C) la trasformazione è caratterizzata dal passaggio da un «ente plurisoggettivo» ad un altro «ente plurisoggettivo», mentre la c.d. prosecuzione di una società unipersonale in ditta individuale altro non sarebbe, secondo la Suprema Corte, che il semplice conferimento (*rectius* assegnazione) dell'azienda sociale al socio unico superstite come modalità di liquidazione del patrimonio della società, dovendosi prescindere e perciò non essendo affatto rilevante la mera intestazione dell'atto notarile anche come trasformazione; in buona sostanza, si tratterebbe di uno scioglimento con contestuale assegnazione del patrimonio sociale all'unico socio rimasto, con omissione della fase di liquidazione dell'attivo che seppure astrattamente ammissibile in una società di persone, sarebbe invece indefettibile nelle società di capitali;

D) pregiudizio dei creditori sociali: il carattere atipico di tale trasformazione non consentirebbe ai creditori di essere consapevoli delle conseguenze di tale trasformazione. L'ammissibilità di una trasformazione da società con socio unico ad impresa individuale finirebbe con il recare pregiudizio ai creditori sociali, i quali per effetto del perfezionamento dell'operazione, vedrebbero così pregiudicata la garanzia generica subendo il concorso dei creditori personali dell'imprenditore-ex socio. Sempre sul piano della tutela dei terzi creditori, si aggiunge che la trasformazione eterogenea evita lo svolgimento di una procedura di liquidazione dell'ente di partenza ed è disciplinata in modo da favorire l'evoluzione organizzativa con la limitazione della tutela dei creditori alla possibilità di proporre in tempi ristretti una opposizione preventiva. Si tratterebbe di una deroga ai mezzi di tutela ordinari per i creditori sociali che in quanto tale avrebbe carattere eccezionale e non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti: l'eventuale ammissibilità di detta trasformazione contrasterebbe con l'obbligatorietà della liquidazione, che non può essere esclusa in assenza di una specifica disposizione di legge.

Senza contare poi che a volere ammettere una siffatta ipotesi di trasformazione, i creditori della società trasformata non sarebbero effettivamente tutelati, potendo legittimamente ignorare l'adozione di tale passaggio non previsto normativamente con conseguente loro pregiudizio.



E) il passaggio da società ad impresa individuale implicherebbe di “saltare” la fase della liquidazione, che sia pure astrattamente ammissibile in una società di persone, non lo sarebbe in una società di capitali.

L'orientamento è condiviso anche da successive pronunce che si riportano qui in seguito

CASS. 23 DICEMBRE 2016, N. 26953, secondo cui *nel caso di conferimento di un'azienda di pertinenza di un'impresa individuale ad una società - di persone come di capitali - si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c., cioè non integrante una trasformazione. La Suprema Corte esclude dunque che il trasferimento dell'azienda di un imprenditore individuale in una società, di qualunque tipo, possa dare luogo ad una trasformazione, neppure eterogenea; esso viceversa si iscrive nel fenomeno del conferimento dell'azienda medesima, quindi ad una delle possibili fattispecie di trasferimento dell'azienda da un imprenditore ad un altro, disciplinato dagli artt. 2557 ss. del Codice civile.*

CASS. SEZ. UN. 28 FEBBRAIO 2017, N. 5054 dimostra di distinguere l'ipotesi della trasformazione eterogenea dal conferimento di una azienda in società, affermando che *il cessionario dell'azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, cod. civ., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale. Non sussiste la responsabilità ai sensi dell'art. 2560, 2° comma, cod. civ. del cessionario dell'azienda per le obbligazioni non ancora venute ad esistenza al momento della cessione (nella specie, il debito da restituzione del pagamento revocato), salvo che non vi sia carenza di alterità soggettiva tra le parti perché vi sia continuità di rapporti giuridici pendenti per effetto di trasformazione, anche eterogenea, o conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale.*

CASS. 27 SETTEMBRE 2017, N. 22565 secondo la quale *lo scioglimento della società in accomandita semplice si determina quando rimangono solo soci accomandatari o soci accomandanti, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se il socio superstite decide di non trovare altri soci e di continuare l'attività come impresa individuale, non si verifica una trasformazione nel senso riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma.*



L'atipica trasformazione in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa. Non si realizza, dunque, nel caso che occupa, una trasformazione societaria, ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite).

CASS. 21 DICEMBRE 2021, N. 40922 secondo la quale in caso di prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'unico socio non si può parlare di trasformazione nel senso tecnico di cui all'art. 2498 cod. civ.: infatti, la cd. "trasformazione" di una società di persone che non abbia più il requisito della pluralità di soci in impresa individuale determina non già una modificazione dell'atto costitutivo, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti", nel quale il patrimonio della società, oramai in liquidazione e scioglimento, transita in capo al socio superstite. La successione dell'impresa individuale alla società di persone non può, pertanto, assimilarsi alla trasformazione societaria, benché regressiva, non sussistendo né la plurisoggettività del soggetto succeduto, né un patrimonio separato come vi era nella società di persone.

CASS. 2 DICEMBRE 2022, N. 40922 secondo la quale in caso di costituzione di società (nella specie a responsabilità limitata), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 cod. civ. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di esse non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso.

7. Effetti giuridici e profili pratici dell'inquadramento giuridico del fenomeno. –

L'inquadramento del fenomeno nell'ambito della trasformazione o in quello dello scioglimento con assegnazione all'unico socio del patrimonio residuo, presenta evidenti, e pure notevoli ricadute anche dal punto di vista pratico, oltre che sotto il profilo strettamente giuridico.

Se è una trasformazione. – La qualificazione di tale operazione come una ipotesi di trasformazione, segnatamente di trasformazione eterogenea, sia pure atipica, risponde, senza dubbio, a interessi pratici e concreti, di ragionevolezza economica e:

- consentirebbe al socio unico che vuole proseguire l'attività come imprenditore individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senza soluzione di continuità e senza essere costretto a passare dalla fase della liquidazione; egli potrebbe continuare ad esercitare l'impresa in forma individuale senza essere tenuto a liquidare integralmente i rapporti pendenti;



subentrando per questo in una pluralità di rapporti, nei rapporti bancari, nei rapporti con i fornitori, nella titolarità delle licenze ed eventuali autorizzazioni all'esercizio dell'attività. In altri termini, egli potrebbe continuare a gestire la medesima impresa senza essere costretto a liquidare preventivamente i rapporti giuridici a essa afferenti, per poi procedere alla loro ricostituzione, probabilmente in termini identici;

- per l'effetto, non avendo il passaggio da società ad impresa individuale alcunché di traslativo, in presenza di immobili nel patrimonio sociale, si potrebbe prescindere dall'osservanza degli obblighi di menzione in materia di conformità catastale, dichiarazioni urbanistiche, prestazione energetica, prelazione in presenza di beni culturali;

- l'atto andrebbe iscritto nel Registro delle imprese e volturato in presenza di beni immobili facenti parte del complesso aziendale (ex art. 1, comma 276, L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il quale «sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali»; e l'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, secondo cui «l'obbligo di voltura compete a coloro che sono tenuti alla registrazione degli stessi atti e dunque al notaio rogante l'atto di trasformazione»²². Non vi sarebbe l'obbligo di procedere alla trascrizione, nel senso che la continuità sarebbe infatti garantita dalla pubblicità nel Registro delle imprese, mentre la voltura resterebbe comunque obbligatoria²³.

Se non è una trasformazione. – Viceversa, se si riconduce l'operazione nell'ambito della vicenda circolatoria, quindi dello scioglimento di società con conseguente assegnazione dell'azienda sociale all'unico socio rimasto, questi non potrà beneficiare del principio di continuità dei rapporti giuridici ai fini per esempio della conservazione di licenze amministrative

²² Come detto, il pubblico ufficiale che riceve l'atto di trasformazione deve provvedere alle volture catastali relative ai beni immobili, eventualmente appartenenti all'ente che si trasforma (vedi art. 1, comma 276, L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il quale «sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali»; e l'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, che dispone che l'obbligo di voltura compete a coloro che sono tenuti alla registrazione degli stessi atti e dunque al notaio rogante l'atto di trasformazione.

²³ CASS., 12 novembre 1997, n. 11180, in *Società*, 1998, 656; CASS., 13 settembre 2002, n. 1343; CASS., 17 settembre 2002, n. 13597; CASS., 1° settembre 2003, n. 12752; CASS., 12 novembre 2003, n. 17066; TRIB. CATANIA, 15 luglio, in *Giur. comm.*, 2004, II, 183; CASS., 13 agosto 2004, n. 15737; CASS., 14 dicembre 2006, n. 26826; CASS., SEZ. UN., 31 ottobre 2007, n. 23019; CASS., 10 febbraio 2009, n. 3269; CASS., 27 ottobre 2010, n. 21916; CASS., 20 giugno 2011, n. 13467. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la qualificazione dell'ipotesi in esame come trasformazione (quindi come una operazione che attiene esclusivamente alla disciplina dell'organizzazione e della struttura societaria e che non avrebbe, invero, effetti traslativi) comporta, sotto il profilo meramente applicativo, che l'atto di trasformazione, ove l'ente che si trasforma sia titolare di beni immobili, non risulta soggetto alle c.d. formalità urbanistiche; agli adempimenti di cui al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di attestato di certificazione energetica e al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici; alla disciplina in materia di prelazioni legali.



relative all'attività svolta: egli deve preventivamente liquidare i rapporti giuridici afferenti alla società, e poi procedere alla loro ricostituzione per potere iniziare una nuova attività di impresa in forma individuale. Se dell'azienda fanno parte beni immobili, occorrerà osservare tutte le prescrizioni poste dall'ordinamento in presenza dei trasferimenti immobiliari.

Profili pratici. – Sotto il profilo pratico-operativo, occorre da subito dire che qualunque sia la ricostruzione giuridica della fattispecie, se di trasformazione eterogenea si tratti o di assegnazione dell'azienda al socio, la società non esiste più, in quanto si è sciolta senza liquidazione (passaggio evidentemente ammissibile soltanto per le società di persone) e l'azienda è passata nella titolarità di altro soggetto che in esso subentra: la pubblicità da osservare è unica ed è quella che si utilizza per lo scioglimento²⁴.

8. Segue. Profili fiscali.

La qualificazione della fattispecie come trasformazione. – L'inquadramento della fattispecie di «passaggio» da società con un unico socio ad impresa individuale come trasformazione in senso proprio (segnatamente eterogenea atipica) comporterebbe l'applicazione di un trattamento fiscale più agevole: l'atto sconta – ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 – l'imposta di registro in misura fissa; ed in presenza di beni immobili, l'imposta ipotecaria (art. 4 del D.lgs. n. 347/1990) e l'imposta catastale (art. 10, comma 2, D.lgs. n. 347/1990) in misura fissa²⁵, così potendosi trasferire ad una persona fisica la titolarità di beni immobili compresi nell'azienda senza l'imposizione propria di tale evento.

La qualificazione della fattispecie come cessione di azienda da parte della società all'unico socio. – Secondo parte della giurisprudenza²⁶ la vicenda configurerebbe una vera e propria cessione di azienda dalla società all'unico socio (*rectius* socio rimasto con conseguente inizio *ex novo* da parte di quest'ultimo di una attività di impresa), e quindi ex art. 2, comma 1, della Tariffa

²⁴ La sequenza procedurale da osservare è la seguente: 1) Cancellazione della società, con Modulo S3, compilato al riquadro 6 (riquadro specifico per la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese). La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio (200,00 più 156,00 più 90,00 di diritti di segreteria); 2) Trasferimento di azienda, con Modulo TA, e la distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio. Diritti di segreteria pari ad euro 30,00 (non va pagato il bollo perché assolto all'origine; o se Camera di Commercio lo chiede: l'imposta di bollo è diversa a seconda della natura giuridica del cedente: euro 65,00 per le società di capitali, euro 59,00 per società di persone). 3) Iscrizione dell'impresa individuale, con Modulo I1, in questo caso l'adempimento è a cura dell'imprenditore e la distinta dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale. Diritti di segreteria pari ad euro 18,00 e imposta di bollo pari ad euro 17,50 (il bollo si paga perché l'operazione è separata dalla pratica camerale che fa il Notaio). In buona sostanza, l'Ufficio del Registro delle Imprese provvede, su istanza, alla cancellazione della società dal Registro delle imprese; a tale operazione segue una nuova iscrizione nel Registro delle imprese con cui l'ex socio diviene imprenditore individuale.

²⁵ Si pagherà poi la tassa di trascrizione di 90,00 euro ed il bollo che è di 156,00 euro in caso di trasformazione senza beni immobili, e di 225,00 euro in caso di trasformazione con beni immobili.

²⁶ CASS. 15 maggio 2008, n. 12213; TRIBUNALE TORINO 22 ottobre 1993 (in *Giur. it.*, 1994, 554)



Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro dovrebbe essere applicata con l'aliquota del 3% calcolata sul valore venale dell'azienda; e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul valore degli immobili ricompresi nell'azienda oggetto dell'assegnazione.

La qualificazione della fattispecie come scioglimento della società con conseguente assegnazione dell'azienda sociale al socio superstite. – Secondo una altra ricostruzione sostenuta da altra parte della giurisprudenza²⁷ non saremmo in presenza di una fattispecie a carattere traslativo; piuttosto la vicenda dovrebbe essere ricondotta ad una assegnazione dell'azienda al socio in sede di liquidazione alla quale l'imposta trova applicazione nella misura fissa (art. 4, comma 1, lettera d) n. 2, e lettera a), n. 3, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986); e l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul valore degli immobili ricompresi nell'azienda oggetto dell'assegnazione²⁸.

9. Conclusioni.

Come visto, il fenomeno del passaggio da società ad impresa individuale è stato diversamente ricostruito in dottrina ed in giurisprudenza, con motivazioni ugualmente apprezzabili. Rimane, tuttavia, un contrasto di opinioni che vede la posizione della dottrina nettamente contrapposta a quella della giurisprudenza.

Da una parte, vi è la dottrina, a dire il vero prevalente, anche notarile che milita per la atipicità della trasformazione eterogenea, ponendo a base dei propri assunti, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del 2003 e non solo: l'ipotesi forse più discussa e complessa di trasformazione eterogenea introdotta dal legislatore, quale la trasformazione da società di capitali in comunione di azienda e viceversa²⁹; e la portata innovativa della riforma del 2003 in

²⁷ Cass., 16 febbraio 2007, n. 3671: «ai fini dell'imposta di registro la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una cessione di azienda, quanto piuttosto una assegnazione di azienda in capo al socio superstite, con la conseguenza che si applica la tassa fissa e non quella proporzionale».

²⁸ Si sottolinea che solo una espressa qualificazione del fenomeno in esame in termini di trasformazione escluderebbe l'esistenza di una vicenda traslativa, con conseguente applicazione del prelievo ipo-catastale in misura fissa. Viceversa, l'inquadramento nell'ambito dell'assegnazione al socio comporterebbe l'applicazione del prelievo proporzionale sia per l'imposta ipotecaria che per quella catastale.

²⁹ Il legislatore ha voluto facilitare l'adeguamento della forma e dell'organizzazione alle nuove esigenze di mercato, sino ad ammettere ipotesi di trasformazione in cui l'attività imprenditoriale viene completamente a cessare (comunione di azienda). Con la conseguenza che forse l'elemento comune ai diversi enti coinvolti nella trasformazione è solo quello aziendale; sarebbe sufficiente, per potersi parlare di trasformazione, che nell'operazione si mantenga inalterata l'azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio di una attività, anche solo meramente potenziale di impresa. In pratica, mentre prima della riforma la trasformazione era caratterizzata dal cambiamento delle forme giuridiche di gestione dell'impresa, a condizione che l'impresa rimanesse immutata nella sua componente soggettiva ed oggettiva (con possibilità di gestire quella attività con nuove regole di organizzazione, facendo ricorso a diverse forme societarie, e derogando, dunque, al normale procedimento di estinzione e costituzione dell'ente, ma a patto che la componente soggettiva ed oggettiva rimanesse immutata), a seguito della riforma del 2003, è possibile gestire l'attività con diverse regole a patto che rimanga uguale solo il patrimonio aziendale non già l'ente che si trasforma.



generale, che sembra avere indicato una strada diversa, secondo la quale ciò che assurge a regola ed essenza di ogni trasformazione è la c.d. la continuità oggettiva, dei rapporti giuridici che fanno capo all'ente che si trasforma, prescindendosi dalla struttura del 'soggetto' che li andrà ad ereditare, con il solo limite dell'interesse creditorio.

Dall'altra altrettanto puntualmente la giurisprudenza di merito e di legittimità (sia pure numerose pronunce si ritrovano in materia tributaria) continua a ritenere non sufficiente per fondare una interpretazione estensiva degli artt. 2500-*septies* ed *octies* in cui far convergere anche le ipotesi non previste, la previsione normativa rappresentata dalla trasformazione in comunione di azienda e viceversa.

Invero **a)** l'introduzione di varie e diverse forme di trasformazione eterogenea testimonia di come forse l'ambito di operatività possa trascendere l'area strettamente societaria; e che il principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 cod. civ. – che caratterizza la trasformazione – abbia subito una forte contrazione e possa esplicare i propri effetti anche solo con riferimento ai beni che formano oggetto del complesso aziendale (continuità oggettiva) e non anche ai soggetti titolari del medesimo complesso, rispetto ai quali è consentita una alterazione dell'identità soggettiva **b)** la trasformazione in senso proprio potrebbe costituire una valida soluzione in tempo di crisi economica per tutti gli imprenditori che scelgono di continuare a svolgere la medesima attività senza che siano costretti a definire preventivamente i rapporti pendenti per poi procedere alla loro ricostituzione, probabilmente in termini identici; l'applicabilità delle norme sulla trasformazione e il principio di continuità eviterebbero gli inutili costi di cessazione e di riorganizzazione di una attività che si intende continuare ad esercitare e consentirebbe di evitare «una pericolosa dispersione dei valori in campo» **c)** il Consiglio Nazionale del Notariato ha ammesso questa particolare operazione straordinaria, legittimando dunque che una società unipersonale si possa evolvere in impresa individuale, quindi con importanti risvolti sul piano pratico, sia con riferimento ai profili pubblicitari sia con riguardo alle regole di circolazione degli immobili; e quindi con conseguente disapplicazione delle regole che ordinariamente presiedono alla circolazione dei beni e diritti, comprese le regole in materia di trasferimento dell'azienda.

Tuttavia, **a)** non si può disconoscere, anche ai fini pratici, la rilevanza ed il carattere sostanzialmente (almeno ad oggi) consolidato di un orientamento giurisprudenziale che nega la riconducibilità dell'ipotesi in esame nell'ambito del fenomeno trasformativo; **b)** il fenomeno trasformazione³⁰ è un fenomeno squisitamente societario, e rimane tale: tanto questo è vero che per fare in modo che esso potesse essere esteso anche a forme diverse di enti, è dovuto intervenire

³⁰ La trasformazione, in quanto caratterizzata dal principio di continuità dei rapporti giuridici ex art. 2498 cod. civ., avrebbe carattere eccezionale, in quanto consente il passaggio da un ente ad un altro ente derogando al normale procedimento di estinzione e costituzione degli stessi.



il legislatore con una previsione espressa; *c*) anche a volere impostare giuridicamente l'atto come 'trasformazione', di certo la pubblicità da osservare è la stessa che si utilizza per lo scioglimento³¹.

Concludo: le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal legislatore sono tassative, non rappresentando il nuovo impianto normativo un sistema aperto in cui potrebbero confluire anche ipotesi di trasformazione non tipizzate con conseguente applicazione del principio di continuità dei rapporti giuridici: solo il legislatore può qualificare *trasformazione* una vicenda che altro non è che traslativa.

Il rifiuto, più volte opposto, del Registro delle Imprese di iscrivere l'atto congegnato come trasformazione *sic et simpliciter*, l'impossibilità di assicurare anche una neutralità fiscale dell'operazione, oltre che il consolidato orientamento giurisprudenziale che nega la riconducibilità del fenomeno nell'alveo della trasformazione, sconsigliano all'operatore pratico, in primo luogo al Notaio, di optare per un negozio di trasformazione *tout court*: la prosecuzione di una società unipersonale in ditta individuale altro non sarebbe che uno scioglimento con contestuale assegnazione del patrimonio sociale all'unico socio.

³¹ Il modulo che va allegato alla pratica camerale non è certo il Modulo S2 utilizzato generalmente per le modifiche statutarie e quindi per la trasformazione *tout court*, bensì il Modulo S3 che va utilizzato per pubblicizzare nel Registro delle Imprese lo scioglimento, eventualmente compilando il riquadro 6, con contestuale istanza di cancellazione se si tratta di società di persone.